

# CONVENZIONE PER LA GESTIONE MISTA, IN ORARI EXTRASCOLASTICI, DELLA PALESTRA SCOLASTICA DELL'I.C. G. PAGOTO MEDIANTE CONVENZIONE

## TRA

il Comune di Erice, con sede in Piazza della Loggia 3, Codice Fiscale 80004000818, che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" rappresentato dal Responsabile del Settore II – Sport e Pubblica Istruzione, dr. Michele Scandariato

## E

il sig./sig.ra \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in via \_\_\_\_\_ ad \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante della \_\_\_\_\_ con sede ad \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, P.Iva \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_, che di seguito nel testo sarà denominato per brevità soggetto affidatario (o gestore);

## PREMESSO:

- che il Comune di Erice è proprietario della Palestra e degli spogliatoi con tutti gli impianti e le attrezzature ivi allocate, di pertinenza della Scuola Media G. Pagoto, sita in Erice Casa Santa nella via Tivoli 37;
- che stante le difficoltà gestionali da parte della scuola di garantire la fruizione dell'immobile in orario extrascolastico, è intendimento del Comune di Erice provvedere alla gestione in orario extrascolastico della palestra mediante concessione degli spazi a società sportive con l'obiettivo di conseguire una sempre maggiore diffusione della pratica sportiva e ricreativa a tutti i livelli ed assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell'impianto per finalità sportive sociali e ricreative in orario extrascolastico, compatibilmente con le esigenze e gli orari dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, che hanno la priorità assoluta su qualsiasi altro utilizzo;
- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 195 del 31.10.2022 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione ex art.15 della legge 241/90 tra il Comune di Erice e dell'I.C. G. Pagoto con cui sono stati regolati i rapporti tra gli Enti in ordine alla fruizione della palestra in orari extrascolastici;
- che secondo quanto previsto dall'accordo sottoscritto in data 21.03.2023, resta riservata alla Scuola la gestione diretta dell'impianto sportivo mediante il personale scolastico incaricato della custodia, vigilanza e pulizia dell'impianto sportivo, nelle ore antimeridiane, di norma nella fascia oraria compresa dalle ore 8,00 fino alle 15,00 dal lunedì al venerdì per lo svolgimento dell'attività didattica e delle attività sportive dell'I.C. G. Pagoto secondo il calendario scolastico;

- che il Comune di Erice garantirà per il tramite di un soggetto esterno affidatario della gestione pluriennale extrascolastica dell'impianto da individuarsi mediante procedura di selezione ad evidenza pubblica secondo gli indirizzi contenuti nel vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi, la gestione della palestra in orari extra scolastici dal 01 settembre al 30 giugno di ciascun anno scolastico dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 24,00 oltre a sabato e domenica per l'intera giornata, ed in via continuativa, per l'intera giornata, dal termine dell'anno scolastico (in via generale dal 10 giugno ovvero dalla data indicata nel calendario scolastico) e fino al 31 agosto;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione del C.C. n. 69 del 28.06.2018;

**VISTO** il comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs 38/2021 che stabilisce che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 19.02.2024 con cui sono stati approvati i criteri generali per l'individuazione del soggetto affidatario per la gestione convenzionata del suddetto impianto sportivo comunale;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Comune di Erice, come sopra rappresentato, concede al soggetto sportivo \_\_\_\_\_, anch'essa/o come sopra rappresentata/o, che accetta, la gestione mista, nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, in orari extrascolastici, della Palestra e degli spogliatoi, con tutti gli impianti e le attrezzature in dotazione all'impianto sportivo, di pertinenza della Scuola Media G. Pagoto, sita in Erice Casa Santa nella via Tivoli 37, e di tutte le strutture ed attrezzature annesse o in dotazione all'impianto sportivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

### **Art. 2 – DURATA E DIVIETO DI CESSIONE DELLA GESTIONE**

La presente convenzione decorre dalla data di consegna dell'immobile ed ha la durata di anni 5 (cinque). La durata della convenzione potrà essere prolungata, previo consenso delle parti, solo per un ulteriore periodo di mesi 6 (sei), con riferimento al tempo strettamente necessario per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario e/o per la nuova definizione del modello di gestione o per la formalizzazione di scelte operative differenti. E' vietata la cessione a terzi della gestione.

### **ART. 3 – ORARIO CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE**

L'orario di utilizzo della Palestra per le attività sportive, a condizione che esso non sia concomitante con le attività scolastiche, in via generale è il seguente:

- **dal 01 settembre fino al termine dell'anno scolastico** (in via generale dal 10 giugno ovvero dalla data indicata nel calendario scolastico):
  - ✓ dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 24,00; sabato e domenica per l'intera giornata: la palestra è affidata al soggetto gestore:
  - ✓ dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 15,00 la palestra è gestita direttamente dall'Istituzione Scolastica mediante il personale scolastico incaricato della custodia, vigilanza e pulizia dell'impianto sportivo, per lo svolgimento dell'attività didattica e delle attività sportive curriculari dell'I.C. G. Pagoto. Alla Scuola, inoltre, su richiesta del Dirigente Scolastico, potranno essere riservate fino ad un massimo di n. 6 ore settimanali in orario pomeridiano (nelle prime fasce orarie possibilmente) per attività sportive oltre l'orario curricolare.
- **dal termine dell'anno scolastico e fino al 31 agosto:** la palestra è affidata in via continuativa al soggetto gestore.

#### **ART. 4 - PULIZIA e SORVEGLIANZA**

Il gestore individuato dovrà provvedere giornalmente alla pulizia accurata della palestra e degli spazi annessi (spogliatoi, servizi igienici, aree annesse alla palestra, aree esterne che consentono l'accesso alla palestra) da effettuarsi tassativamente prima dell'inizio delle attività didattiche del giorno successivo, pertanto entro le ore 8:00.

Dovrà inoltre provvedere al riordino complessivo dei locali, compresi i servizi igienici, spogliatoi ed alla loro pulizia e sanificazione che verrà svolta giornalmente alla conclusione degli allenamenti e in ogni caso al termine delle attività sportive o ginniche. E' inoltre tenuto, durante le ore di apertura, a curare un servizio di sorveglianza continuo onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate.

Il gestore sarà responsabile dell'apertura e chiusura della palestra, della sorveglianza durante l'orario di utilizzo nonché sullo stato di conservazione delle attrezzature, degli arredi e delle strutture interne della palestra, della tempestiva segnalazione, in forma scritta, alla scuola e agli Uffici comunali competenti di eventuali danni rilevati non imputabili alle attività svolte in orario extrascolastico; è tenuto inoltre al risarcimento dei danni provocati agli stessi durante le attività svolte negli orari concessi per le attività extrascolastiche.

Il gestore si obbliga a segnalare al Comune, con congruo anticipo, circostante che mettano a rischio il buon svolgimento dell'attività, la salute pubblica o l'incolumità delle persone. Il gestore consentirà l'ispezione e l'intervento degli incaricati del Comune in ogni momento. Relazionerà al competente ufficio comunale nel caso si verificano casi di violazione di norme o disposizioni comunali.

## **Art. 5 - MANUTENZIONE**

Resta a carico del Comune di Erice la manutenzione straordinaria e gli interventi di manutenzione ordinaria ad esclusione di quelli di minuta manutenzione come piccole riparazioni che rimangono in carico al gestore come di seguito indicato.

E' a carico del soggetto gestore il mantenimento dello stato di decoro della struttura, cura del verde e la rimozione di ogni altro elemento che si frapponga al buon funzionamento del servizio. Interventi preventivi dovranno essere attuati per limitare le spese in un'ottica di oculata gestione.

## **ART. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA'**

Il gestore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentatori della palestra in orario extrascolastico per danni od incidenti alle cose, alle persone ed alla struttura, con un massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi di €. 500.000,00. Si impegna altresì a verificare che le società che eventualmente usufruiscono degli spazi periodici abbiano stipulato le apposite polizze assicurative per responsabilità civile e infortuni a favore dei loro iscritti.

Il gestore risponde di tutti i fatti di gestione e del comportamento del personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere sollevata ed indenne la Direzione Didattica ed il Comune di Erice da qualsivoglia responsabilità civile e penale o da azione presente o futura per danni di qualsiasi genere comunque derivanti, anche nei confronti di terzi o cose di terzi per la concessione dell'utilizzo della palestra negli spazi di cui al presente accordo.

Il gestore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme sulla sicurezza e all'assunzione di ogni responsabilità ai sensi del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. A tale fine, si provvederà a cointestare al Gestore individuato ed alla Scuola, specificando le fasce orarie e le giornate di rispettiva competenza, la SCIA già presentata in data 29.04.2022 dall'Ufficio Tecnico comunale al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

## **ART. 7 - SVOLGIMENTO DI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE CON PRESENZA DI PUBBLICO**

Per lo svolgimento di manifestazioni sportive aperte al pubblico, i soggetti organizzatori degli eventi dovranno farsi carico degli adempimenti di cui all'art. 68 del TULPS regolante la materia. Il Gestore, a sua volta, d'intesa con le eventuali società concessionarie degli spazi orari assegnati, definisce annualmente un calendario degli incontri ufficiali e delle manifestazioni sportive che verranno svolte presso l'impianto sportivo in relazione ai rispettivi campionati a cui le società sportive prendono parte.

## **Art. 8 - CUSTODIA, DIREZIONE DELLE ATTIVITA'**

Il gestore è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile dotato di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

Il gestore dovrà nominare un responsabile, cui compete la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto nonché di referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e i terzi, rendendo noto il numero di telefono, la casella di posta elettronica certificata, ed ogni altra notizia volta a garantire trasparenza e imparzialità nei servizi offerti

Il gestore deve, comunque, garantire:

- a) la continua presenza, durante le attività sportive, di personale di custodia con specifica formazione di addetti antincendio e primo soccorso in possesso della relativa certificazione nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs n. 106/2009;
- b) la continua presenza di personale addestrato all'utilizzo del defibrillatore in dotazione all'impianto sportivo, in possesso del relativo attestato relativo alla frequenza di appositi corsi di formazione per l'addestramento tecnico pratico alle manovre di BLS (Basic Life Support and Defibrillation);
- c) la tenuta di un apposito registro giornaliero dal quale risulti i nominativi del suddetto personale di custodia impegnato (nomi, qualifiche, orari di servizio), il nominativo dell'operatore addetto al DAE, l'associazione sportiva che ha utilizzato la fascia oraria assegnata, la tariffa corrisposta (se dovuta);
- d) la trasmissione semestrale di un dettagliato rendiconto economico della gestione con indicazione delle entrate e delle uscite della gestione accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione, i risultati ottenuti e le eventuali criticità registrate nonché dal prospetto analitico degli eventuali interventi di manutenzione eseguiti;

## **Art. 9 – PIANO DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO**

Spetta all'Ufficio Sport del Comune di Erice stabilire un piano di fruizione annuale dell'impianto in orario extra-scolastico, dal lunedì al sabato nelle fasce orarie dalle ore 15,00 alle ore 24,00, che verrà definito sulla base dei criteri preferenziali indicati nell'art. 9 del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi facendo riferimento alla annualità sportiva che, di regola, inizia il 1° settembre e termina il 31 maggio dell'anno successivo. In tale periodo il soggetto gestore avrà gratuitamente a disposizione per ciascuna fascia oraria (di norma di n. 1 ora e 30 minuti ciascuna dal lunedì al sabato con inizio dei turni: 15,00 – 16,30 – 18,00 – 19,30 – 21,00) fino ad un massimo del 50% del monte ore settimanali disponibile che sarà a disposizione del gestore per allenamenti o per gli eventi sportivi agonistici ufficiali (partite under o over 18) che di norma vengono effettuati il sabato e la domenica in base al calendario dei campionati (***detta percentuale potrà essere diminuita nel caso in cui sia stata proposta una percentuale maggiore***

**a disposizione delle altre società nella proposta tecnica**). Per le restanti ore la struttura sarà utilizzata dai soggetti inseriti del piano di fruizione annuale stabilito dal Comune di Erice che corrisponderanno direttamente al gestore le tariffe in essere. Il Gestore avrà inoltre a disposizione le ore di utilizzo extra-scolastico dell'impianto nel rimanente periodo dell'anno (01 giugno - 31 agosto) in cui potrà organizzare in tali periodi Centri Estivi/Grest rispettando le norme di legge previste in materia. In tal caso, è fatto carico del gestore riservare almeno il 20% dei posti complessivi in favore di minori segnalati dal servizio sociale del Comune di Erice da ammettere gratuitamente al servizio.

#### **ART. 10 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE**

A titolo di corrispettivo di gestione il gestore provvederà al versamento al Comune di Erice un importo annuale pari ad euro 3.000,00 (**o superiore nel caso di offerta in aumento in sede di selezione**) a titolo di canone concessorio comprensivo delle spese di consumo di energia elettrica, riscaldamento ed uso dell'acqua calda per le docce.

I versamenti di importi pari al 50% del canone concessorio, dovranno essere effettuati di norma ogni 6 mesi, entro dieci giorni dalla fine di ciascun semestre. Nel caso in cui il gestore non provveda al versamento nei termini stabiliti potrà essere considerato in mora senza che sia necessaria una formale comunicazione in tal senso e si potrà procedere se del caso alla revoca immediata della concessione.

Nel caso in cui il gestore non provveda al versamento nei termini stabiliti potrà essere considerato in mora senza che sia necessaria una formale comunicazione in tal senso e si potrà procedere, se del caso, alla revoca immediata della concessione.

#### **ART 11 - TARIFFE**

Le tariffe per l'utilizzo della palestra sono specificate nel vigente tariffario comunale, approvato con deliberazione della G.C. n. 262 del 30.12.2022, allegato alla presente convenzione.

Il Gestore è tenuto ad applicare e introitare le tariffe per l'utilizzo delle strutture approvate annualmente dall'Amministrazione comunale Comune. Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dal Gestore con l'obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione di cui al successivo articolo. Il tariffario d'uso dovrà essere esposto all'interno dell'impianto in modo visibile all'utenza.

#### **ARTICOLO 12 – RENDICONTO**

Il Gestore ha l'obbligo di tenere una contabilità separata per la gestione dell'impianto da trasmettere annualmente al Comune, datati e sottoscritti dal legale rappresentante:

a) rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto che dovrà comprendere le spese sostenute (personale, manutenzione, custodia, pulizie ecc..) e le entrate derivanti ad esempio dall'utilizzo della palestra da parte dei terzi, da introiti pubblicitari, ecc.

b) una relazione che illustri l'andamento della gestione dell'impianto nel semestre precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, il numero di associazioni che

utilizzano l'impianto e le ore loro riservate, le iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate, l'utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive del Gestore.

### **Art. 13 – UTENZE**

Sono a carico del Comune le spese relative alle utenze idriche, elettriche e gas. Il gestore è tenuto a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze presidiando costantemente la struttura sportiva evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche e di corrente elettrica. Qualora l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza di utilizzi non parsimoniosi delle utenze provvederà a contestarlo al gestore, verrà considerata inadempienza contrattuale e, in caso di ripetuti richiami, potrà essere risolta la convenzione ai sensi di quanto previsto. Non osservare un attento utilizzo delle utenze (luci rimaste accese in assenza di attività o quando non necessario, spreco di acqua corrente ecc...) è considerato certamente inadempienza contrattuale.

L'Amministrazione Comunale, in sede di consuntivo delle spese sostenute per le utenze, qualora registri un trend superiore allo storico dell'impianto, potrà chiedere conto al gestore che dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutto quanto previsto nel presente articolo.

### **Art. 14 – PUBBLICITÀ E AUTORIZZAZIONI**

Il gestore può esercitare attività di pubblicità a favore di terzi esclusivamente nelle ore di utilizzo dell'impianto. Ogni adempimento relativo agli oneri fiscali che ne derivano è a carico del gestore. Nel caso si preveda l'installazione fissa di tabelloni, striscioni pubblicitari, ecc. dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione al Comune.

Sono in carico all'affidatario le richieste di permessi, autorizzazioni, licenze e/o ogni altro adempimento presso i rispettivi soggetti competenti (*comune, asl, siae, vigili del fuoco, commissione di vigilanza per pubblici spettacoli, ecc.*) connessi allo svolgimento di manifestazioni, anche temporanee, o all'installazione di strutture provvisorie o all'organizzazione di altre attività quali ad esempio somministrazione di cibi e bevande.

### **Art. 15 - RISOLUZIONE ANTICIPATA**

La convenzione può essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti; La convenzione potrà altresì essere risolta unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- per inadempimento agli impegni assunti con la presente convenzione quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;
- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;

- quando il gestore o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- quando siano modificate le finalità perseguite dal gestore;
- quando il gestore venisse dichiarato fallito;
- quando l'impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti;
- in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili al concessionario o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione.

Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

### **Art. 16 – MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO**

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verificano modifiche nella denominazione e/o nell'assetto del concessionario, il rapporto convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto. Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'affidamento ed eventualmente revocarlo, dando luogo alla risoluzione della convenzione, nulla essendo dovuto in questo caso al concessionario.

### **Art. 17 – RECESSO**

Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 2 mesi comunicato con lettera raccomandata, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Fermo restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia il consenso delle parti, il recesso dalla convenzione da parte del gestore per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, potrà essere preso in considerazione qualora richiesto al Comune con almeno 6 mesi di anticipo mediante lettera raccomandata e a condizione che sia garantita la stagione sportiva in corso o l'inizio della successiva fino alla fine dell'anno solare in corso.

### **Art. 18 – FORO COMPETENTE**

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Trapani.

### **Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI**



Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme e disposizioni vigenti in materia oltre che alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Erice, \_\_\_\_\_

**Le Parti:**

**Per il Comune di Erice:**

Il Responsabile del Settore II

\_\_\_\_\_

**Per il Gestore:**

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_